

**Risposta n. 35/2026**

***OGGETTO: Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con  
disabilità – Spettanza dell'agevolazione***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'*Istante* rappresenta di essere titolare di patente speciale di categoria BS rilasciata dalla Commissione Medica Locale, con indicazione dei codici di adattamento del veicolo.

Fa presente di non essere in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge del 5 febbraio 1992 n.104.

Ha intenzione di acquistare un autoveicolo con gli adattamenti indicati nella patente speciale e chiede chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell'aliquota iva agevolata al 4%.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

*L'Istante ritiene di aver diritto all'Iva agevolata 4% sull'acquisto di un autoveicolo in quanto «secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 16 maggio 1986, e come chiarito dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2001 e n. 21/E del 2010, l'aliquota IVA al 4% si applica anche ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale con adattamenti prescritti, indipendentemente dal possesso del riconoscimento di handicap ai sensi della L. 104/1992, purché il veicolo sia effettivamente adattato alla guida».*

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, stabilisce che *«Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

Il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, all'articolo 1 stabilisce che *«In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b) i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre,*

*prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c)».*

Al riguardo, l'articolo 116, comma 4 del *Codice della Strada* dispone che «*I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. [...]*».

Il richiamato articolo 119 del *Codice della Strada* prevede che:

- «*L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale*» o di altro medico come individuato dalla medesima disposizione (cfr. comma 2);

- «*L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze [...]*» (cfr. comma 4).

Con la risoluzione del 7 luglio 2023, n. 40/E l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, che «[...] a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle

*agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:*

*- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;*

*- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.*

*Pertanto, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre».*

Alla luce delle suesposte considerazioni, in linea con la normativa e la prassi sopra richiamata, si ritiene che nel caso rappresentato l'Istante, titolare di patente speciale di categoria BS rilasciata dalla Commissione Medica Locale, sia in possesso della documentazione sufficiente per l'acquisto di un veicolo adattato con l'aliquota IVA al 4%.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**